



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP SCUOLA

SEGRETERIA PROVINCIALE FOGGIA



71121 Foggia – Via Nicola Delli Carri, 15
Tel e fax. 0881-204801

sito internet: www.flpscualafoggia.it Email: info@flpscualafoggia.it

CONCORSO CON ESAME COLLOQUIO RISERVATO

AI DOCENTI ABILITATI SCUOLE SECONDARIE

ECCO COME SARANNO LE PROCEDURE, CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI STANDARD PROFESSIONALI IN ITINERE E FINALE

EX ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 59

ANTICIPIAMO QUELLO CHE SARA' IL CONTENUTO DEL DECRETO, ' PROSSIMO AD ESSERE PUBBLICATO (SI È IN ATTESA DEI PRESCRITTI PARERI), CON CUI IL MIUR DISCIPLINERÀ L'ORGANIZZAZIONE DEL TERZO ANNO FIT E DEL PERCORSO ANNUALE PREVISTI DALLA LEGGE 59/2017. ALL'INTERNO DELL' ILLUSTRAZIONE ABBIAMO RITENUTO UTILE INSERIRE IL TESTO DEI RICHIAMI NORMATIVI (EVIDENZIATI IN ROSSO), AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIÙ COMPLETA LETTURA DI COME SARÀ SVOLTO IL CORSO FIT. I RELATIVI CONTENUTI NONCHÉ LE PROCEDURE D'ESAME

Con il decreto in corso d'approvazione, il Miur individua, tenuto conto di quanto previsto dall'art.13 del D.L.vo n.59/2017,

N.B. SI TRASCRIVE IL CONTENUTO DEL PREDETTO ARTICOLO “Il terzo anno del percorso FIT è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il terzo anno del percorso FIT non è ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107”

le procedure ed i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale del terzo anno del percorso FIT, nonché del percorso annuale di cui all'articolo 17, comma 5, del predetto decreto legislativo.

N.B.SI TRASCRIVE IL CONTENUTO DEL PREDETTO COMMA 5” Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b) , e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. L'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento ”



Il terzo anno del percorso FIT e il percorso annuale assolvono alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta nelle classi e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica sede di servizio. I docenti avviati al terzo anno del percorso FIT e al percorso annuale coprono posti vacanti e disponibili con piena responsabilità didattica e il relativo contratto stabilirà le condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. Svolgono altresì il progetto di ricerca-azione di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2, del decreto legislativo.

N.B. SI TRASCRIVONO :

ART.10 COMMA 2 "Il titolare di contratto FIT su posto comune, oltre alle attività di cui all'articolo 8, comma 5, lettera d) , è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore; è tenuto altresì ad acquisire 15 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica, dei quali almeno 9 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l'attività di insegnamento"

Art.11 COMMA 2 "Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, oltre alle attività di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e) , è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore, di cui all'articolo 12, ed è tenuto altresì ad acquisire 40 CFU/ CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e 20 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l'attività di insegnamento.

L'ammissione ai predetti percorsi comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.

I docenti avviati al terzo anno del percorso FIT sono affiancati dai tutor di cui all'articolo 12 del decreto legislativo. Per i partecipanti al percorso annuale è prevista la presenza del solo tutor scolastico.

N.B. SI TRASCRIVE COMMA 2 ART.12 "I tutor coordinatori hanno il compito di curare la progettualità, l'organizzazione e il coordinamento delle attività di tirocinio indiretto e diretto, in collaborazione con il tutor scolastico e con il tutor universitario o accademico. I tutor coordinatori partecipano alle commissioni di esame per le valutazioni intermedie e finali del percorso FIT. I tutor scolastici sono docenti delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio diretto e hanno il compito di coordinare le attività di tirocinio diretto nell'istituzione scolastica. Partecipano alla definizione dei percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il terzo anno del percorso FIT. I tutor universitari sono individuati dalle università o dalle istituzioni AFAM e costituiscono il riferimento universitario, o accademico, per le attività formative previste nei piani di studio. Hanno il compito, in collaborazione con i tutor coordinatori, di curare l'integrazione dei corsi di lezione e dei seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di contratto FIT

Il progetto di ricerca-azione per il percorso FIT è disciplinato con i decreti di cui agli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, del decreto legislativo, ED IN PARTICOLARE SECONDO QUANTO APPRESSO INDICATO:

N.B. SI TRASCRIVONO

ART.10 COMMA 5 *“Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono disciplinati le modalità e i criteri della valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su posti comuni, nonché la composizione delle relative commissioni, ferma restando la presenza dei tutor universitario o accademici e del tutor coordinatore, di cui all’articolo 12.*

ART.11 COMMA 5 *“Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui all’articolo 10, comma 5, disciplina altresì la valutazione in intermedia del secondo anno dei percorsi FIT per i posti di insegnamento di sostegno.*

Il progetto di ricerca-azione per il percorso annuale sarà strutturato in relazione a:

- a) analisi dei bisogni e delle esigenze di istruzione, formative ed educative sulla base dell’analisi del contesto scolastico;***
- b) individuazione degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, formativi ed educativi;***
- c) pianificazione delle attività, dell’ambiente di apprendimento, della gestione del gruppo, delle scelte didattiche e degli strumenti in coerenza con assunti e teorie sul processo di insegnamento-apprendimento;***
- d) realizzazione dell’attività progettata;***
- e) osservazione delle azioni e individuazione degli strumenti per monitorare in itinere e alla fine del processo di apprendimento;***
- f) documentazione e riflessione professionale in relazione al percorso e alla valutazione dei risultati.***

Il contenuto del progetto di ricerca-azione per il percorso annuale è proposto dal docente e dal tutor al dirigente scolastico. È coerente con l’assegnazione del docente alle classi, alle attività didattiche e al Piano triennale dell’Offerta Formativa, in particolare al curricolo, della specifica istituzione scolastica, oltre che alle Indicazioni nazionali per il primo ciclo e per i licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali.

L’attività di docenza svolta nel terzo anno del percorso FIT e nel percorso annuale è valutata al fine di verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) possesso e corretto esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;***
- b) possesso e corretto esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;***
- c) osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente.***

La valutazione ha altresì il fine di verificare gli obiettivi raggiunti dal progetto di ricerca-azione.

Ai fini di cui alla lettera a), sono valutati la qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché il contributo al successo formativo e scolastico degli studenti. Sono valutati altresì le strategie inclusive e i risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché la collaborazione alla

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. A tal fine il docente redige, assistito dai tutor, la progettazione annuale, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per gli alunni e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica. La progettazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell'offerta formativa.

*Ai fini di cui alla lettera b), sono valutate l'attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l'interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica. La valutazione del progetto di ricerca-azione è disciplinata, per il percorso FIT, con il decreto di cui agli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, del decreto legislativo. **N.B. SOPRA RIPORTATI***

La valutazione del progetto di ricerca-azione per il percorso annuale è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 9.

N.B. SI RIPORTA L'ART. 9 COMMI 6 E 7 "I criteri di composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. La commissione comprende comunque un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di riferimento e i tutor del titolare di contratto FIT. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità e rimborsi spese. 7. Per i corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono previsti appositi organi collegiali, disciplinati dal decreto di cui al comma 2, con funzioni di programmazione e coordinamento, comunque comprendenti i docenti e i tutor del corso e i rappresentanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione delle attività formative. Ai componenti dell'organo non spettano compensi, indennità, gettoni o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese a carico delle finanze pubbliche

Saranno previste attività di osservazione in classe a cura dei tutor, finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche e alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell'azione di insegnamento. Le osservazioni sono focalizzate sulle modalità di conduzione delle attività di insegnamento, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti. Le sequenze di osservazione saranno oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il tutor e saranno oggetto di specifica relazione del docente partecipante al percorso FIT o al percorso annuale. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.

Nel corso del percorso FIT o del percorso FIT annuale, il docente curerà la predisposizione di un portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:

- a) il curriculum formativo e professionale;*
- b) il bilancio delle competenze, da redigersi all'inizio e al termine del percorso;*
- c) la progettazione didattica, le attività didattiche svolte, le azioni di verifica intraprese;*

- d) **il progetto di ricerca-azione;**
- e) **il piano di sviluppo professionale.**

La selezione e l'attività dei tutor sarà disciplinata secondo quanto previsto con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo.

SI TRASCRIVE IL COMMA 1 DELL'ART.12 *“Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso FIT. Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e di un tutor universitario o accademico con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono disciplinate la modalità e i criteri di selezione, la durata dell'incarico, la formazione specifica, i compiti; sono altresì definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico, fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. I tutor scolastico e coordinatore possono avvalersi dell'esonero, integrale o parziale, dall'insegnamento, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315.*

Nelle more dell'adozione del predetto decreto si applicherà quanto disposto dall'art. 12 del decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850.

N.B. SI RIPORTA IL TESTO ART.12 *“All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti neo-assunti in servizio presso l'istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente tutor segue al massimo tre docenti neo-assunti. 2. Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti neo-assunti a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare. 3. Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il possesso di uno o più tra i titoli previsti all'allegato A, tabella 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011 e il possesso di adeguate competenze culturali*

La commissione di valutazione finale per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 13 del decreto legislativo è presieduta dal dirigente scolastico della scuola ove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo anno del contratto medesimo.

La commissione comprende altresì:

- a) **per i docenti avviati ai percorsi FIT, sia i docenti delle università o istituzioni AFAM impegnati nei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, sia i tutor universitario o accademico e coordinatore dell'interessato, nonché il tutor scolastico;**
- b) **per i docenti avviati al percorso annuale, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 13 aprile 2015, n. 104, incluso il tutor scolastico. Il dirigente scolastico può altresì integrare la commissione includendovi professori universitari o ricercatori che abbiano svolto attività nell'ambito di tirocini formativi attivi o percorsi abilitanti speciali nella specifica classe di concorso o tipologia di posto.**

La commissione ha il compito di individuare i criteri di verifica degli standard professionali di cui all'articolo 5, tenuto conto delle verifiche in itinere di cui all'articolo 6, nonché degli esiti del progetto di ricerca-azione.

Saranno ammessi alla valutazione finale i docenti che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, dei quali almeno 120 per l'attività didattica. Costituisce altresì requisito di accesso lo svolgimento del progetto di

ricerca-azione. Rimangono ferme le tutele previste dalla legge in caso di maternità, paternità o gravi malattie. L'esame di valutazione finale consisterà in un colloquio, relativo alle attività svolte nel terzo anno di percorso FIT o nel percorso annuale. La commissione si avvale della documentazione contenuta nel portfolio professionale, trasmesso dal dirigente scolastico alla commissione almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. Il colloquio si svolge nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato, e la conclusione dell'anno scolastico nel quale si è svolto il percorso. Può essere rinviato una sola volta per gravi motivi di salute ed altri previsti da legge e deve svolgersi comunque non oltre il 30 giugno successivo. In tal caso, per un anno scolastico, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale rende indisponibile per le immissioni in ruolo un posto nell'ambito territoriale presso il quale il docente ha prestato servizio e l'eventuale immissione in ruolo decorre giuridicamente ed economicamente dal primo settembre dell'anno successivo a quello nel quale si è concluso il percorso.

L'assenza del candidato, non motivata comporta il mancato superamento del percorso.

All'esito del colloquio, la Commissione si riunisce per l'espressione del parere. Il tutor scolastico presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte, al progetto di ricerca-azione ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.

In caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto di cui all'articolo 3, comma 2, è assunto a tempo indeterminato, assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli è attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi dal 79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107. In caso di valutazione finale negativa, il contratto di cui all'articolo 3, comma 2, è risolto. Il terzo anno del percorso FIT e il percorso annuale non sono ripetibili e, qualora valutati positivamente, assolvono agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Foggia, 21 novembre 2017